



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE AL CINECA

PREVISIONI GENERALI

Il contratto è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, che nella più recente revisione sono disponibili sul sito istituzionale www.cineca.it, oltre che da quanto risulta dalla documentazione relativa alle procedure attivate dal CINECA di cui al codice dei contratti pubblici nei casi di legge ed, eventualmente, dall'Ordine emesso da CINECA nei casi in cui tale documento sia presente.

Le presenti Condizioni hanno efficacia generale e si applicano a tutti i contratti passivi conclusi dal CINECA. Potranno essere in tutto o in parte derogate solo su accordo scritto delle parti, fatta salva, in ogni caso, l'efficacia della normativa cogente in materia.

Le presenti Condizioni Generali si intendono accettate dal Fornitore / Esecutore, che dovrà provvedere a inviarle a CINECA con proprio timbro e firma per accettazione. Nei più ampi termini di legge l'accettazione delle presenti Condizioni Generali potrà risultare anche tramite l'accesso a procedure informatiche e lo scambio di comunicazioni telematiche anche non certificate.

Eventuali clausole e/o condizioni inserite dal Fornitore / Esecutore nella propria offerta, se in contrasto con le presenti Condizioni Generali e/o con la documentazione relativa alle procedure attivate dal CINECA di cui al codice dei contratti pubblici e, eventualmente, dall'Ordine di CINECA, nei casi in cui lo stesso si avvalga di tale strumento, si considereranno come non apposte.

Per tutto quanto non specificato e/o disciplinato nelle presenti Condizioni Generali si rimanda al Codice civile e alla normativa vigente in materia tra cui, senza pretesa di esaustività, il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e il relativo regolamento attuativo (D.P.R 207/2010), la Legge 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, nonché le altre normative richiamate nelle presenti condizioni generali o comunque applicabili.

Il Fornitore / Esecutore conferma e garantisce a CINECA di essere in possesso dei requisiti, poteri e capacità necessari per stipulare il contratto e che le prestazioni contrattuali non violano i termini di:

- a) qualsiasi contratto, obbligazione, inclusa quella esistente tra il Fornitore / Esecutore ed i suoi utenti finali;
- b) qualsiasi legge, normativa o regolamento di cui questi è o sarà tenuto all'osservanza;
- c) nessuna pretesa, obbligo, e/o qualsiasi azione di terzi è in corso o viene minacciata nei confronti del Fornitore / Esecutore tale che possa interferire con i diritti di CINECA derivanti dal contratto, nel rispetto delle normative nazionali e/o europee.

Il Fornitore / Esecutore si impegna ad eseguire le prestazioni specificate nei documenti contrattuali, con obbligo di garantire a CINECA i risultati in essi previsti.

Il Fornitore / Esecutore opererà assumendo i rischi e le responsabilità che la sua qualità di imprenditore o di professionista comporta e, quindi, con organizzazione e gestione di propri mezzi, capitali, attrezzature, risorse e materiali volta per volta necessari per garantire i risultati convenuti o l'impiego dei mezzi necessari in rapporto alle specifiche prestazioni.



Il CINECA si riserva di chiedere al Fornitore / Esecutore beni o attività complementari e connessi a quelli oggetto di contratto, al fine di rendere effettivamente e completamente fruibile al CINECA l'oggetto delle prestazioni contrattuali.

Il CINECA ha facoltà di richiedere servizi uguali a quelli previsti nel presente accordo a terzi, senza nulla a chiedere o pretendere dal Fornitore / Esecutore e non è ammessa ogni forma di esclusività delle prestazioni tra le parti.

Sono a carico del Fornitore / Esecutore tutti gli oneri tributari e le spese per la predisposizione e la registrazione del contratto ad eccezione di quelli che, per legge, fanno carico al CINECA.

Il Fornitore / Esecutore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Prima di dare corso all'esecuzione del contratto, il Fornitore / Esecutore si impegna a consegnare a CINECA la documentazione prevista da CINECA e/o dalla normativa vigente in materia.

Qualora l'esecuzione del contratto richieda l'opera di più persone appartenenti all'organizzazione del Fornitore / Esecutore, quest'ultimo, prima di dare corso all'esecuzione, si impegna a nominare un Responsabile, con il compito di far osservare al personale impiegato nella fornitura i compiti e le funzioni stabilite. Il Responsabile costituirà l'unico punto di contatto per CINECA per tutti gli aspetti operativi riguardanti l'esecuzione del contratto.

Nei casi di legge il CINECA nomina Direttore dell'esecuzione del contratto e il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). In tali casi il Fornitore / Esecutore farà riferimento al Direttore dell'esecuzione del contratto e RUP per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.

Eventuali successive sostituzioni dei rispettivi riferimenti saranno tempestivamente comunicate all'altra parte per iscritto e non saranno considerate novazione del presente contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto se nominato e il RUP del CINECA sovrintendono e vigilano sull'osservanza contrattuale, adottano i provvedimenti legati alla gestione del contratto, comprese le eventuali penali, comunicano ai competenti uffici del CINECA le circostanze determinanti l'applicazione delle eventuali penalità contrattualmente previste e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO – PERSONALE DEL FORNITORE / ESECUTORE

Il Fornitore / Esecutore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del contratto con la diligenza dovuta e nel pieno rispetto del contenuto e delle finalità del contratto, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme vigenti, anche deontologiche ed etiche, e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nelle presenti Condizioni Generali e nella documentazione contrattuale e/o nell'eventuale Ordine di CINECA.

A tal fine, il Fornitore / Esecutore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale avente adeguate qualifiche professionali, regolarmente assunto ed amministrato a norma e nelle forme di legge, ovvero legato da un rapporto di collaborazione, con adeguata esperienza e competenza e, in ogni caso, di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute. Il Fornitore / Esecutore si obbliga inoltre ad avvalersi di



adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, e garantisce che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, con capacità di operare nel settore delle prestazioni oggetto di contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

Il Fornitore / Esecutore sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti intercorrenti tra il Fornitore / Esecutore e il personale stesso. Tutto il personale alle dirette dipendenze del Fornitore / Esecutore per le attività descritte dovrà essere assicurato presso gli enti assicurativi e assistenziali, con conseguente obbligo da parte del Fornitore / Esecutore di osservare tutte le disposizioni di legge che regolano i rapporti tra imprenditori e prestatori d'opera. In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione al Fornitore / Esecutore della eventuale inadempienza riscontrata, il CINECA avrà facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Al Fornitore / Esecutore sollevato dall'incarico spetterà esclusivamente il corrispettivo relativo alla fornitura effettivamente ed utilmente espletata, escluso ogni altro rimborso o indennizzo.

Se richiesto dal CINECA e nel rispetto delle norme applicabili, incluse quelle in materia di privacy, Il Fornitore / Esecutore, entro 5 (cinque) giorni trasmette al CINECA l'elenco nominativo del personale che intende impiegare per l'esecuzione dell'incarico, corredato dai rispettivi curriculum vitae. Decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione da parte del CINECA di detto elenco, esso si intende approvato, a meno che CINECA non richieda modifiche o integrazioni.

Il Fornitore / Esecutore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) in qualsiasi momento su richiesta del CINECA qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dal medesimo non adeguata alla corretta esecuzione del presente contratto;
- b) su richiesta motivata del Fornitore / Esecutore e approvata dal CINECA, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.

Su specifica richiesta di CINECA, il Fornitore / Esecutore si impegna a documentare in qualsiasi momento, quanto previsto ai punti precedenti, fornendo a CINECA, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, libri matricola, posizione INPS e INAIL del Personale del Fornitore / Esecutore.

Nei casi previsti dalla legge e con riferimento a ciascuna fattura, il Fornitore / Esecutore si impegna a consegnare a CINECA, per sé e per gli eventuali subappaltatori, nei casi in cui il subappalto è stato autorizzato da CINECA per iscritto, l'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente dovuti in esecuzione del contratto, i cui termini siano scaduti alla data del pagamento del corrispettivo. In alternativa, l'attestazione potrà essere resa secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n.40/E/2012, mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, nella modalità che verrà comunicata dal CINECA.

CINECA, salvi gli ulteriori rimedi di legge, inclusa la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., ha il diritto di sospendere i pagamenti fino a che la documentazione sopra indicata relativa alla regolarità contributiva, secondo la tempistica sopra indicata, non sia stata consegnata, risulti incompleta o qualora da detta documentazione si evincano violazioni alla richiamata normativa. Il Fornitore / Esecutore sarà in ogni caso tenuto ad adempiere esattamente e tempestivamente alle proprie obbligazioni.



Il Fornitore / Esecutore s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne CINECA da qualsiasi pretesa e/o azione avanzata per effetto della violazione delle garanzie tutte prestate e come sopra riportate in materia di regolarità contributiva e fiscale.

Il Fornitore / Esecutore si impegna a consegnare al CINECA ogni altra documentazione necessaria ed opportuna al fine di consentire un adeguato controllo sulla regolare tenuta del rapporto fra il Fornitore / Esecutore e i propri dipendenti o collaboratori, nonché fra il Fornitore / Esecutore, gli eventuali subappaltatori e i dipendenti o collaboratori di questi ultimi.

La fornitura deve rispettare tutti i requisiti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente. Il Fornitore / Esecutore conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (di seguito anche "Decreto") ed eventuali successive modifiche o integrazioni, dichiara:

a) che i propri mezzi e le proprie attrezzature sono conformi alla normativa sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di avere ottemperato ad ogni previsto obbligo in materia di formazione/informazione del proprio personale in relazione ai rischi specifici, per la salute e sicurezza, correlati alle loro prestazioni lavorative;

b) di aver preso atto delle informazioni, fornite da CINECA, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente in relazione alla propria attività ovvero – in presenza di rischi di interferenza – di avere visionato e di accettare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, redatto e consegnato da CINECA ai sensi dell'art. 26 del Decreto. Tale Documento sarà compilato preventivamente l'inizio delle attività e sarà aggiornato e/o modificato, anche su proposta del Fornitore / Esecutore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo, incidenti sulle modalità di realizzazione dei lavori e/o di modifiche o variazioni delle modalità operative di svolgimento delle attività lavorative oggetto del contratto;

c) che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 comma 8 Decreto, provvederà inoltre a munire il proprio personale di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, impegnandosi a verificare che i lavoratori espongano tale tessera.

d) che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 comma 5 Decreto, i costi relativi alla sicurezza sono pari all'importo indicato nel contratto e/o nell'Ordine.

e) nell'eventualità di cantieri temporanei o mobili, di aver visionato e di accettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto e consegnato da CINECA ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 nonché di redigere i Piani di Sicurezza previsti dalle norme di legge.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei commi precedenti, le parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente in materia.

CINECA e Il Fornitore / Esecutore s'impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto e ad informarsi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto.

Il Fornitore / Esecutore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire presso i luoghi di prestazione del servizio attività diverse da quelle oggetto del contratto.



Il Fornitore / Esecutore prende atto che il CINECA, per l'esecuzione delle attività di propria competenza, potrà avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni dallo stesso incaricati.

Il Fornitore / Esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal CINECA, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni nuova circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il CINECA potrà in ogni momento e con le modalità che riterrà più opportune effettuare attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nel contratto; il Fornitore / Esecutore si obbliga a consentire al CINECA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare a tal fine la propria collaborazione.

Il Fornitore / Esecutore sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione alla fornitura eseguita, potessero derivare ai beni immobili e mobili del CINECA, nonché ai dipendenti del CINECA, a terze persone o a cose di terzi.

Il Fornitore / Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne il CINECA da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, nell'esecuzione del contratto, delle norme e prescrizioni anche in materia tecnica e di sicurezza vigenti.

I beni richiesti, per qualità e quantità; i tempi e il luogo di consegna; il nome, cognome e il recapito telefonico del referente del CINECA, oltre alle eventuali altre indicazioni necessarie ed utili, dovranno essere riportati per iscritto nella documentazione contrattuale di cui alla premessa o, qualora il contratto preveda l'esecuzione o l'attivazione sulla base di ordini, in ciascun Ordine.

Devono in ogni caso risultare per iscritto, nella stessa documentazione di cui sopra, la durata del contratto, con esclusione di tacito rinnovo, e il luogo di esecuzione della prestazione.

TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA

Qualora l'oggetto del contratto preveda una consegna di cose, i termini di consegna da parte del Fornitore / Esecutore non possono salvo diversa intesa scritta essere superiori a quelli previsti nell'ordine.-Il Fornitore / Esecutore s'impegna a contattare il referente del CINECA per definire le specifiche modalità di esecuzione entro i termini contrattuali. In caso di mancata indicazione il luogo di prestazione, esecuzione o consegna si intende la sede legale di CINECA Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) – ITALIA e/o le sue sedi operative.

Se la fornitura è regolata dalle norme in materia di responsabilità del produttore per la gestione e il sostenimento delle spese di smaltimento dei rifiuti RAEE, il Fornitore / Esecutore si impegna a consegnare a CINECA la documentazione eventualmente prevista dalla normativa vigente.

VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO

Nei casi applicabili in rapporto all'oggetto del contratto il CINECA si riserva 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla comunicazione di avvenuta consegna o completamento delle prestazioni richieste, per verificare l'adempimento della fornitura. Se entro tale termine CINECA nulla comunicherà al Fornitore / Esecutore, la fornitura si presumerà positivamente collaudata / verificata, fatta salva la possibilità per CINECA di far rilevare anche



successivamente irregolarità, vizi o non conformità che abbiano natura non evidente. Tutti i pagamenti effettuati fino al completamento della prestazione contrattuale si intendono eseguiti a titolo di anticipazione revocabile in caso di esito negativo della procedura di collaudo / verifica.

Qualora i beni e/o le prestazioni non risultino conformi a quanto previsto nel contratto, CINECA può rifiutare i beni e/o le prestazioni e richiedere il relativo rimborso oppure chiedere al Fornitore / Esecutore di riparare o sostituire i beni o di eseguire nuovamente le prestazioni senza alcun addebito e in modo tempestivo. In caso di inadempimento a quanto precede, CINECA potrà far riparare o sostituire i beni o far eseguire le prestazioni da soggetti terzi, fermo restando ogni ulteriore rimedio di legge.

Eventuali disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate da CINECA verranno comunicate al Fornitore / Esecutore che, nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà fornire proprie controdeduzioni.

In mancanza di risposta nel termine o qualora le controdeduzioni presentate siano ritenute insoddisfacenti a giudizio del CINECA, lo stesso si riserva di applicare per ogni irregolarità rilevata una penale fino alla misura massima e con le modalità previste dal contratto o dalle norme applicabili. Se non diversamente specificato l'importo della penale sarà pari al 10% del valore contrattuale, non esclusa la risarcibilità dell'ulteriore danno.

La richiesta e/o il pagamento della penale di cui al presente articolo non esonera il Fornitore / Esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

Qualora la risoluzione del contratto sia causata da inadempimento del Fornitore / Esecutore, il CINECA provvederà a revocare l'aggiudicazione della gara eventualmente esperita, con facoltà di affidamento della fornitura al secondo classificato, ovvero a terzi, nei casi previsti dalla normativa.

GARANZIA PRESTATATA DAL FORNITORE / ESECUTORE

Il Fornitore / Esecutore garantisce a CINECA che i beni (incluso il relativo software) forniti a CINECA e il loro uso da parte CINECA secondo il contratto non violano brevetti, diritti di autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale, segreti, diritti di privacy, di pubblicità, reputazione di terzi e che sono esenti da difetti e sicuri per qualsiasi uso compatibile con le garanzie, le specifiche e i requisiti di cui al contratto.

Il Fornitore / Esecutore difenderà a sue spese in ogni sede, anche giudiziaria, e manterrà indenne CINECA da rivendicazioni di terzi che contestino una violazione tra quelle sopra previste, manlevandolo da tutti i costi, le spese ed i danni causati a CINECA da tali rivendicazioni; da parte sua CINECA dovrà prontamente comunicare al Fornitore / Esecutore ogni informazione relativa a tali presunte violazioni e non dovrà interagire con i soggetti che eventualmente avanzassero tali rivendicazioni, se non previo accordo con il Fornitore / Esecutore. Nell'ipotesi di azione giudiziaria tentata nei confronti del CINECA, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia ritenuta fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Fermo restando quanto precede, qualora a seguito di tale azione legale sia emesso contro CINECA un provvedimento cautelare che impedisca l'uso o la libera disponibilità di un bene o in caso di accertata violazione, il Fornitore / Esecutore dovrà, a sua scelta ed a sue spese, adottare una delle seguenti misure:



- a) ottenere per CINECA dal titolare dei diritti cui la violazione si riferisce il diritto di continuare ad usare e disporre liberamente di detto Bene, o
- b) modificare detto bene al fine di evitare la violazione, senza alterarne le specifiche funzionali concordate, o
- c) sostituire detto bene con altro esente da violazione e conforme alle specifiche funzionali concordate, fatto salvo, per CINECA, ogni ulteriore diritto. L'eventuale adozione delle misure sopra indicate dovrà essere effettuata dal Fornitore / Esecutore avendo cura che a CINECA non derivino disagi e/o disservizi nello svolgimento della propria attività, in ogni caso tenendo indenne il CINECA da ogni costo aggiuntivo.

Per l'erogazione delle prestazioni oggetto di contratto il Fornitore / Esecutore dovrà assicurarsi / garantire che le attrezzature e le apparecchiature impiegate siano in buone condizioni di funzionamento ed idonee ad assolvere alle loro funzioni nel rispetto delle norme e criteri di sicurezza, anche qualora siano state acquistate o noleggiate da terzi.

ACCESSO AI SISTEMI CINECA

Il Fornitore / Esecutore, qualora nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto debba accedere, previa autorizzazione scritta di CINECA, ai sistemi di quest'ultimo e ai dati in essi contenuti, si impegna a mantenere un'adeguata protezione, attenendosi scrupolosamente alle direttive tutte e/o procedure aziendali di CINECA che, qualora non già note al Fornitore / Esecutore, sarà onere di quest'ultimo richiedere preventivamente.

Il Fornitore / Esecutore ottempererà a tutte le leggi e norme sulla protezione dei dati personali applicabili, porrà in essere e manterrà appropriate cautele per tutelare i dati personali, comunicando tempestivamente a CINECA qualsiasi violazione della loro protezione, e coopererà pienamente con CINECA qualora CINECA richieda l'accesso ai dati personali in possesso del Fornitore / Esecutore, la loro correzione e la loro distruzione.

CORRISPETTIVO - FATTURAZIONE

Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione del Servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura, derivanti al Fornitore / Esecutore anche per l'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti.

Nei più ampi limiti di legge e in deroga ad ogni diversa disposizione che non abbia carattere imperativo, il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore / Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

In assenza di accordo scritto il Fornitore / Esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

A verifica positiva dell'accertamento da parte di CINECA, il Fornitore / Esecutore ha diritto di emettere regolare fattura corredandola con il dettaglio delle attività svolte.

Le fatture dovranno essere intestate al CINECA Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO), Codice Fiscale 00317740371, Partita IVA 00502591209 ed essere inviate, in formato elettronico, alla Contabilità Fornitori CINECA all'indirizzo di posta elettronica fatture@cineca.it

Non è richiesto l'invio della fattura cartacea.

Tutti gli importi sono espressi al netto dell'IVA.



Le fatture di acquisto saranno accettate solo con l'indicazione dell'eventuale numero d'ordine emesso da CINECA, laddove si sia avvalso di tale strumento, e con indicazione dell'eventuale codice CIG indicato nell'Ordine, pena la impossibilità della loro liquidazione.

Le fatture devono essere riferite ad attività effettivamente svolte con verifica positiva da parte del CINECA nell'anno di emissione, pertanto le attività devono essere inserite in fatture emesse entro il 31 dicembre dell'anno nel quale ha avuto luogo la verifica di esecuzione con esito positivo.

Le fatture dovranno pervenire entro e non oltre il 5 del mese successivo a quello della verifica positiva della fornitura da parte del CINECA.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di ammissione al pagamento fino alla loro definizione.

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al Fornitore / Esecutore, che dovrà da quest'ultimo essere specificamente indicato. Nel rispetto della normativa vigente, il Fornitore / Esecutore dovrà dichiarare le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario.

Il Fornitore / Esecutore si impegna a rendere note al CINECA, con apposita e tempestiva comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente e delle persone delegate ad operare sul suddetto conto.

CONTROLLI DI LEGALITÀ – CODICE ETICO

Il Fornitore / Esecutore dichiara di conoscere le previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del contratto, a rigorosi principi di legalità, trasparenza e correttezza.

Ciascuna parte dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato modelli, procedure aziendali e regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto.

CINECA informa che sono disponibili sul sito www.cineca.it il proprio Codice Etico ed il proprio Modello Organizzativo adottati in conformità ai principi previsti dal D.Lgs.231/2001.

Il Fornitore / Esecutore dichiara di conoscere il Codice Etico e il Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e governo delle attività interne, degli incarichi e delle collaborazioni con persone fisiche esterne, delle esternalizzazioni a operatori economici presenti sul sito internet del CINECA e di operare nel rispetto dei principi ivi stabiliti.

RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE / ESECUTORE - ASSICURAZIONI

Il Fornitore / Esecutore è responsabile degli eventuali danni che, in relazione ai lavori eseguiti, potessero derivare ai beni immobili e mobili, anche immateriali, del CINECA, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti del CINECA. Prima della sottoscrizione del contratto, nel rispetto della normativa vigente, il Fornitore / Esecutore dovrà stipulare, dandone idonea prova al CINECA, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da CINECA per effetto delle prestazioni contrattuali ed altresì che assicuri il Fornitore / Esecutore contro la responsabilità civile per danni causati



a terzi e a operatori propri o di CINECA durante l'esecuzione del contratto, con massimale da calcolarsi secondo le previsioni di legge.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore / Esecutore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso CINECA sia nei rapporti con eventuali terzi fornitori del contraente, in genere appartenenti alla filiera della commessa oggetto di contratto, comunque denominati, e qualunque altro soggetto o operatore economico coinvolto nella filiera della fornitura con il quale il Fornitore / Esecutore intrattenga rapporti (di seguito "Operatori della Filiera").

In particolare, il Fornitore / Esecutore si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente contratto, sia attivi da parte di CINECA, sia passivi verso gli operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra e tranne le diverse previsioni di legge ove applicabili, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) ove presenti, come reso noto dal CINECA;

Potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- le spese giornaliere relative al contratto di importo compreso nei limiti di legge, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

RISERVATEZZA – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del contratto o concernenti il CINECA sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore / Esecutore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compreso quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,



di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del contratto, e di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo sopra riportato sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che siano o divengano di pubblico dominio, per cause non imputabili alle parti; che il CINECA abbia espressamente autorizzato il Fornitore / Esecutore a divulgare a specifici soggetti; che le parti abbiano legittimamente ricevuto da terzi estranei alle parti stesse o autonomamente prodotto.

Il Fornitore / Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

È fatto espresso divieto al Fornitore / Esecutore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione del CINECA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore / Esecutore debba citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il CINECA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore / Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al CINECA.

Tutte le informazioni riservate che verranno scambiate tra le parti durante il periodo di validità del contratto saranno usate dalla Parte ricevente al solo scopo di dare esecuzione al contratto medesimo.

I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dal Fornitore / Esecutore anche dopo la cessazione del rapporto con il CINECA, con le modalità seguenti. Tutte le Informazioni Riservate trasmesse dal CINECA al Fornitore / Esecutore verranno mantenute segrete dalla parte ricevente per un periodo minimo di 5 (cinque) anni dalla cessazione del contratto. A tale scopo, la parte ricevente si adopererà con la dovuta diligenza, ponendo in essere tutte le misure e le cautele con le quali mantiene segrete le proprie informazioni riservate di natura simile. La parte ricevente non userà le Informazioni Riservate se non per i fini di quanto sopra indicato. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti, collaboratori o consulenti della parte ricevente solo se strettamente necessario per l'esecuzione del contratto, fermo restando che anche tali dipendenti, collaboratori o consulenti saranno tenuti ad adempiere agli stessi obblighi di riservatezza di cui sopra.

Fermo restando quanto sopra, il Fornitore / Esecutore potrà informare dell'esistenza e del contenuto del contratto finanziatori, consulenti e intermediari finanziari al fine di poter gestire con tali soggetti operazioni di natura finanziaria.

I risultati conseguiti a seguito delle attività richieste in esecuzione del presente contratto, le informazioni, gli elaborati prodotti in qualsiasi forma sono di proprietà esclusiva di CINECA che ne potrà disporre liberamente; ne è pertanto vietato l'utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione dello stesso. Il Fornitore / Esecutore si obbliga espressamente a fornire al CINECA tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti di titolarità esclusiva.



Il presente impegno riguarda, in particolare tutte le informazioni, notizie, proiezioni, stime di qualsiasi natura riferite in generale al CINECA o alle attività dallo stesso svolte incluso qualunque documento o altra informazione che sarà resa disponibile.

Il Fornitore / Esecutore s'impegna, tra l'altro, a non utilizzare i dati e le informazioni per scopi commerciali, né al fine di svolgere attività (fornitura di beni e/o servizi, attività di consulenza, etc.) su di essi basati, e a non cederli o darli in licenza a terzi a qualsiasi titolo.

Resta inteso che Il Fornitore / Esecutore non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o cartaceo), i manufatti, i dati e le informazioni oggetto delle attività svolte senza il preventivo consenso scritto del CINECA; anche in presenza di consenso del CINECA resta inteso che Il Fornitore / Esecutore sarà sempre tenuto a custodire ed archiviare i dati e le informazioni ottenute in copia in modo tale da garantirne la riservatezza e a restituire prontamente, a semplice richiesta del CINECA, i relativi supporti elettronici e/o cartacei o a provvedere, se così indicato dal CINECA, alla loro distruzione.

NON SOLLECITAZIONE

Il Fornitore / Esecutore s'impegna a non sollecitare le dimissioni di personale del CINECA e a non assumere personale del CINECA fino a 12 (dodici) mesi dopo la scadenza del contratto.

FIDEJUSSIONE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, nei casi di legge il Fornitore / Esecutore deposita idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore del CINECA, nella misura e secondo le forme e le modalità di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06, che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. La cauzione dovrà essere incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione e rilasciata a prima e semplice richiesta.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore / Esecutore, CINECA ha diritto di valersi della suddetta cauzione se presente. Il Fornitore / Esecutore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se CINECA debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatta salva ogni più ampia previsione di legge, qualora si verificassero da parte del Fornitore / Esecutore inadempienze tali da rendere il servizio non conforme alle prestazioni richiamate nel contratto, il CINECA, oltre ad applicare le penali previste nel contratto, potrà risolvere il contratto prima della scadenza, rivalendosi sulla fidejussione o sulla cauzione se previste e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza a ristoro del danno subito.

Fatta salva ogni più ampia previsione di legge, CINECA potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- a) qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore / Esecutore;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;



- c) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d'arte o in difformità dal progetto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto;
- d) qualora si ripetano inadempienze e/o si verificano fatti tali da legittimare la applicazione di una penale al Fornitore / Esecutore, per il verificarsi di uno o più disservizi, irregolarità, mancanze, ritardi, come sopra previsti, e in ogni caso in cui la fornitura risultasse insoddisfacente o non conforme alle previsioni contrattuali;
- e) qualora il Fornitore / Esecutore sospenda la prestazione delle prestazioni e, comunque, delle attività oggetto del contratto senza autorizzazione scritta del CINECA;
- f) per azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il CINECA con riferimento alle prestazioni rese dal Fornitore / Esecutore;
- g) una delle parti subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni;
- h) una delle parti venga messa in liquidazione, volontariamente o coattivamente;
- i) inadempimento e/o violazione degli obblighi e delle garanzie gravanti sul Fornitore / Esecutore, per assunzione contrattuale o previsione di legge e regolamento, in materia di sicurezza sul lavoro; contratti collettivi di lavoro e obblighi contributivi; tracciabilità dei flussi finanziari, riservatezza, proprietà dei prodotti e della documentazione, fatturazione e pagamenti, contestazioni e penali, fornitura insoddisfacente o non conforme alle previsioni contrattuali, divieto di cessione del contratto, divieto di subappalto; comunicazione, dichiarazioni e certificazioni in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e conferimenti aziendali previsti nelle presenti Condizioni Generali.

La risoluzione del contratto ha effetto quando il Fornitore / Esecutore riceve la comunicazione, mediante raccomandata A.R., che il CINECA intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.). Da quel momento il Fornitore / Esecutore si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CINECA.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del Fornitore / Esecutore o per fatto attribuibile allo stesso e/o comunque allo stesso riferito, CINECA procederà nei confronti del Fornitore / Esecutore alla determinazione dei danni sofferti e a rivalersi sulla cauzione definitiva e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito.

Nei più ampi termini di legge CINECA si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal contratto, e/o eventualmente da un singolo Ordine, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore / Esecutore con lettera raccomandata A.R..

Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore / Esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CINECA.

In caso di recesso del CINECA il Fornitore / Esecutore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Il CINECA ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni solari, da



comunicarsi al Fornitore / Esecutore con lettera raccomandata A.R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi di una o più delle circostanze seguenti:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore / Esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore / Esecutore;

ii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore / Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

Alla cessazione per qualsiasi causa del contratto i diritti e gli obblighi delle parti cesseranno; tuttavia tale cessazione non avrà effetto sulla parte del contratto già eseguita prima di detta cessazione, né sulle disposizioni del contratto per le quali sia prevista la vigenza oltre tale cessazione.

Dalla data di efficacia della risoluzione il Fornitore / Esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CINECA

Nei limiti di legge è fatto divieto al Fornitore / Esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e affidare e/o subappaltare a terzi la fornitura nella sua totalità o anche solo in parte.

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, se previsto in rapporto allo specifico oggetto contrattuale, verrà indicato per iscritto dal CINECA.

Il Direttore dell'esecuzione sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi legati alla gestione del contratto, comprese le penali, comunica ai competenti uffici del CINECA le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel documento e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Il Direttore dell'esecuzione o suo delegato è il referente per il Fornitore / Esecutore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il CINECA esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la conclusione del contratto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, comprese quelle relative ai nominativi



del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dalla predetta normativa, e di prestare il consenso a tali trattamenti ove richiesto dalle norme applicabili.

NORME DI CHIUSURA

Le presenti Condizioni Generali costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e dichiarano di approvarle singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto da parte del CINECA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti allo stesso CINECA, che si riserva comunque di farli valere nei limiti della prescrizione previsti per legge.

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

Nel caso di contrasto tra le norme delle presenti Condizioni Generali e quelle dei documenti di gara, prevalgono questi ultimi, ove non altrimenti disposto.

Il contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna, esclusa ogni possibilità di arbitrato.

Data, timbro e firma per accettazione
